CAMERA DEI DEPUTATI N. 3249

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentato alla Presidenza l'11 ottobre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'unito disegno di legge si provvede a condurre a soluzione alcuni problemi di carattere normativo ed economico riguardanti talune categorie di operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; problemi che qui di seguito vengono illustrati unitamente al contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

Articolo 1. — Come è noto, la legge 5 marzo 1961, n. 90, prevedeva all'articolo 2 l'emanazione di una tabella dei mestieri per tutti i salariati dello Stato e stabiliva all'articolo 76 che, nelle more di tale emanazione, continuasse ad avere efficacia la tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67. La nuova tabella, per altro, non venne emanata.

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta integrato dall'articolo 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha poi previsto l'emanazione di una tabella dei mestieri entro il 31 marzo 1971 con decreto del Presidente della Repubblica. Neanche questa tabella ha finora visto la luce, malgrado gli studi condotti dall'ex ufficio per la riforma, di concerto con le amministrazioni più interessate all'emanazione della tabella stessa.

Sta di fatto che, per quanto riguarda l'Amministrazione dei monopoli di Stato, la trasformazione dei cicli di lavorazione e l'introduzione di nuove tecniche produttive ha reso superata e del tutto inadeguata la tabella, ormai vecchia di venti anni, annessa alla legge n. 67 e, pertanto, si ravvisa l'assoluta necessità di stabilire con la massima urgenza una particolare tabella – analogamente a quanto ha fatto il Ministero della difesa per il dipendente personale operaio con legge 6 giugno 1973, n. 313 – che risponda pienamente alle esigenze dei servizi, relativamente ai mestieri propri di ciascuna categoria del personale operaio dei monopoli, con esclusione, quindi, della categoria degli operai comuni dato che a questi non viene attribuita una specifica qualifica di mestiere.

A tanto si provvede con l'articolo 1, il quale detta anche norme ai fini del nuovo inquadramento degli operai addetti all'espletamento di mansioni che in base all'allegata tabella siano ascritte soltanto alla categoria immediatamente superiore a quella in atto rivestita.

Con detto articolo viene altresì stabilito l'aumento della consistenza organica degli

operai specializzati e qualificati del numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari e, per contro, la riduzione dell'organico degli operai comuni di un numero di posti doppio a quello del personale che transiterà alle categorie superiori. Tale accorgimento è indispensabile onde evitare il blocco delle normali assunzioni, nelle citate categorie degli operai specializzati e qualificati.

Articolo 2. — La pratica attuazione delle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1078 e 1079, ha dato luogo a talune lacune e sperequazioni che l'amministrazione ebbe subito a rilevare.

Con i citati provvedimenti delegati sul riassetto delle retribuzioni sono state infatti introdotte le classi di paga anche nell'ambito di ciascuna categoria salariale; classi cui si perviene per effetto di mera anzianità di servizio. Malgrado l'introduzione di tali classi, il legislatore ha mantenuto in vigore il meccanismo, già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1956, n. 19, concernente l'attribuzione degli scatti strettamente necessari ad assicurare una paga d'importo immediatamente superiore a quello già in godimento, nei casi di promozione o di passaggio a categoria superiore.

Tale meccanismo fa sì che in certi casi, i quali si verificano in particolare nei confronti degli operai dei monopoli, transitati o inquadrati a categoria superiore in base a specifiche disposizioni previste esclusivamente per il personale di detta amministrazione, il dipendente consegua una classe di paga e, in definitiva, un trattamento inferiore a quello già in godimento.

Una ulteriore sperequazione si verifica a carico del dipendente – transitato alla categoria superiore, prima di avere raggiunto nella categoria di provenienza la classe di paga terminale – allorquando gli si attribuiscono gli scatti necessari secondo la normativa in vigore, dato che l'interessato, se fosse rimasto nella posizione di provenienza, avrebbe conseguito, successivamente, una classe più elevata rispetto a quella attribuitagli al momento del passaggio e, conseguentemente, sarebbe andato a fruire di un trattamento economico più favorevole.

Con l'articolo 2 in parola l'amministrazione ha inteso risolvere il problema, attribuendo nei casi sopra accennati ed in via del tutto transitoria – cioè soltanto in prima applicazione, a decorrere dalla medesima data in cui ha avuto effetto, nei confronti degli interessati, l'applicazione delle norme contenute nei precitati decreti nn. 1078 e 1079 – non già un certo numero di scatti di paga, ma il parametro immediatamente superiore a quello di provenienza, ed in questo, gli eventuali scatti necessari ad assicurare la paga immediatamente superiore a quella già in godimento.

Inoltre per ovviare alle altre sperequazioni che si verificano attualmente e di cui si è fatto sopra cenno, il secondo comma dell'articolo 2 prevede, in sostanza, che il residuo di anzianità, maturato nella categoria di provenienza ai fini del conseguimento della ulteriore classe di paga, sia valido nella nuova posizione per l'attribuzione della classe successiva.

Poiché le disposizioni in questione comporteranno una modificazione al trattamento economico a suo tempo attribuito agli interessati, è naturale che le stesse trovino applicazione nei riguardi anche del personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A ciò provvede il quarto comma del presente articolo.

Con il quinto comma viene richiesta la presentazione, da parte degli operai interessati, di apposita domanda nel termine decadenziale di due mesi, per potere essi beneficiare della revisione dell'anzidetto trattamento economico. Con il successivo sesto comma viene previsto l'esonero da tale formalità del personale collocato a riposo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Con il penultimo comma dello stesso articolo 2, il trattamento di che trattasi viene esteso, per evidenti ragioni di equità, agli operai che, in prima applicazione, conseguiranno la nomina alla categoria superiore per effetto delle norme contenute negli articoli 1 e 3 del presente schema di legge, limitando, ovviamente, per questi ultimi operai l'attribuzione del nuovo parametro dalla data della nomina alla categoria superiore.

Si reputa opportuno sottolineare ancora che, con tale articolo di legge, l'amministrazione ha inteso ripianare delle sperequazioni verificatesi per effetto di disposizioni legislative riguardanti esclusivamente il proprio personale, regolandosi in conformità alle analoghe disposizioni a suo tempo emanate per i dipendenti delle ferrovie dello Stato (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) tese, pure queste, a risolvere problemi settoriali. La scrivente ha previsto, anzi, l'applicazione di tali norme in via soltanto transitoria, così

come ha provveduto a fare di recente il Ministero della difesa per i propri operai, con l'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 313.

Articolo 3. — La normativa di tale articolo (cioè la possibilità accordata agli operai comuni e qualificati di partecipare ai concorsi interni, previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 del 1970, a prescindere dal possesso della qualifica di mestiere) risulta già recepita dall'articolo 13 dello schema di disegno di legge concernente l'estensione, agli operai, delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per altro si ritiene opportuno inserirla anche nel presente disegno di legge, riguardante gli operai del Monopolio, nell'eventualità, auspicabile, che questo disegno passi per primo in Parlamento, rendendo così subito operante il disposto del precitato articolo.

Articolo 4. — Specifica l'onere derivante dall'attuazione delle norme contenute nel presente disegno di legge.

Tale onere risulta così costituito:

	Dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1973	Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974	TOTALE
Applicazione articolo 2 (commi primo, secondo e terzo)	110 milioni	60 milioni	170 milioni
Applicazione del combinato disposto articolo 1 e articolo 2 (penultimo e ultimo comma)	—	40 milioni	40 milioni
Applicazione del combinato disposto articolo 2 (penultimo e ultimo comma) e articolo 3	—	90 milioni	90 milioni
TOTALE . . .	110 milioni	190 milioni	300 milioni

All'onere per il periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1973, valutato a lire 110 milioni, si provvederà attraverso la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1974.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti dei capitoli nn. 103, 181, 221, 245 e 271 dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Nello stesso articolo viene data autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nulla è innovato per quanto riguarda gli operai comuni.

Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria, qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.

Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sarà provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione per il personale operaio dei Monopoli di Stato, da emanarsi con determinazione del direttore generale dell'amministrazione stessa, all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai che già esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

Nel caso in cui all'espletamento di talune di queste ultime mansioni, per necessità di servizio o per la natura delle mansioni medesime, siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare nella categoria superiore sarà provveduto sulla base del numero delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati è stato adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa sede. A questo fine verrà stabilito per ciascun opificio, stabilimento o deposito il contingente di operai che, in rapporto alle necessità delle lavorazioni, verrà ritenuto congruo per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai commi prece-

denti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai qualificati, di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico previsto dalla citata tabella *O* per gli operai comuni è ridotto di un numero di posti pari al doppio del personale che transiterà alle categorie superiori.

Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per la organizzazione della pubblica amministrazione e del tesoro.

ART. 2.

Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati in base alle particolari norme emanate per detto personale con l'articolo 8, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è assegnato, a decorrere dalla medesima data da cui ha avuto effetto nei confronti degli interessati l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto n. 1078 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il parametro immediatamente superiore a quello spettante nella posizione di provenienza, con l'attribuzione, nel nuovo parametro, degli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare una paga immediatamente superiore a quella che sarebbe spettata nella categoria di provenienza.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi del precedente comma venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella precedente posizione per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore parametro, è attribuito, nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello

conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello già in godimento.

Il trattamento di cui sopra compete anche agli operai dell'amministrazione stessa, addetti al controllo nella produzione, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono stati promossi alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione dell'articolo 9, secondo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, nonché a quelli che sono transitati alla categoria immediatamente superiore entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia a seguito di partecipazione a concorsi indetti a termini dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, concernente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia per avere esercitato, in relazione ad inderogabili esigenze delle lavorazioni, mansioni proprie della categoria superiore, conferite in base all'articolo 83 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulle attribuzioni e doveri del personale, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, all'articolo 10 del regolamento salariati, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 143, riguardanti sempre il personale dei Monopoli.

Il disposto di cui ai precedenti commi è applicabile anche nei confronti degli operai non più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per avvalersi delle norme sopra menzionate il personale dovrà presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda in bollo alla direzione generale dei monopoli di Stato.

Sono esentati dal produrre tale domanda gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma sono estese agli operai che, in prima applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, conseguiranno la nomina alla categoria immediatamente superiore.

Nei confronti di questi ultimi dipendenti l'attribuzione del nuovo parametro avrà effetto dalla data della nomina alla categoria superiore.

ART. 3.

Per il passaggio degli operai qualificati e comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla categoria immediatamente superiore, mediante i concorsi interni previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, si prescinde dal possesso della qualifica di mestiere.

ART. 4.

All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1973, valutato in lire 110 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1974.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DEI MESTIERI DEGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio	—	X
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica	—	X
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui	—	X
Aggiustatore meccanico	X	X
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione – con incarico delle piccole riparazioni – di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio	X	X
Aggiustatore meccanico, con incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria	—	X
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio, o pesatore di sale	—	X
Armatore di miniera	X	X
Compositore e scompositore di convogli ferroviari	—	X
Conducente di automezzi e trattori per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente *C*, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	—	X
Conduttori di impianti di concia e profumazione	—	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione	X	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie	—	X
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	X
Conduttore di mezzi semoventi di trazione, trasporto e sollevamento, ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche, o mezzi similari	—	X
Conduttore di ponti scaricatori semoventi di portata non inferiore a tonnellate 2,5	X	—
Controllore dei movimenti d'acqua e delle spedizioni nelle saline	X	—
Cuoco	—	X
Elettricista	X	—
Elettricista elettronico	X	—
Elettromeccanico	X	X
Fabbro fucinatore o forgiatore	X	X

Segue: TABELLA DEI MESTIERI DEGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Falegname	X	X
Fermentatore di tabacco	—	X
Fresatore	X	—
Frigorista, installatore di impianti frigoriferi, con incarico della loro manutenzione e riparazione	X	—
Giardiniere	—	X
Idraulico-tubista	X	X
Infermiere patentato	—	X
Lattoniere e stagnino	X	X
Montatore di circuiti oleodinamici	X	—
Motorista, conducente di automezzi o trattori per la conduzione dei quali è richiesta la patente *D* o *E*, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	—
Motorista conduttore patentato di locomotive e locomotori	X	—
Muragliatore di salina	—	X
Muratore	X	X
Operai addetti a mansioni di controllo nella produzione	—	X
Pittore e verniciatore	X	X
Preparatore di soluzioni concianti o profumanti o di colle speciali	—	X
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità	X	X
Rettificatore	X	—
Rilegatore di libri e registri	—	X
Saldatore elettrico ed autogenista	X	X
Saliniere	—	X
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi	X	X
Tornitore	X	—
Trivellatore, picconiere, minatore di salina e polverista preparatore di mine	X	X
Tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore con patente di conduzione di grado non inferiore al 2° generale o di entrambe le patenti di 2° grado particolare	X	—
Vulcanizzatore	—	X